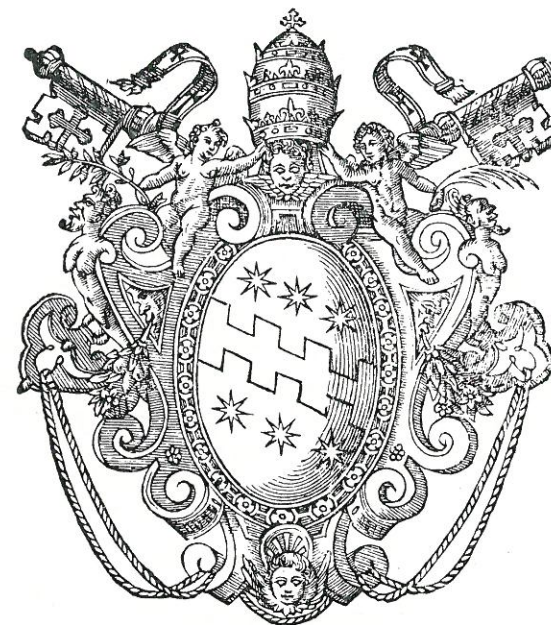


La bolla pontificia del 29 dicembre 1600
«Superna dispositione»
del Papa Clemente VIII

B O L L A
DELLA SANTITA' DI N. S.
C L E M E N T E
per diuina prouidenza Papa VIII.

Della probatione , & confirmatione delli Statuti
della Religione de' Chierici Regolari Ministri
de gl' Infermi .



IN ROMA, Appresso li Stampatori Camerali. M D CI.

In essa trovano una soluzione alcune difficoltà soprattutto a riguardo del ministero verso gli infermi e del governo dell'Ordine; viene esposto «clarissime» lo scopo dell'Istituto; quanto era stato approvato da Gregorio XIV viene nuovamente confermato, ma con alcune varianti.

CLEMENTE VESCOVO

Servo de' servi d'Iddio.

A perpetua memoria.

Governandosi ogni cosa da Iddio Signor nostro mediante la sua infinita providenza, Noi per debito del nostro pastorale ufficio commessoci, volentieri condescendiamo alle pie dimande, che servono per sollevare i poveri infermi nelle loro necessità, et per il felice progresso delle Congregationi a questo fine instituite, et quelle cose che piamente sono state fatte, et ordinate da' fedeli di Christo, acciò si mantenghino ferme, stabili, et intatte, con la nostra Apostolica auttorità le confermiamo, et altre di più ne disponiamo, secondo giudichiamo esser più ispediente nel Signore. Et perchè già Sisto Papa V. di felice memoria predecessor nostro indotto da giuste cause, di sua propria scienza per lettere Apostoliche in forma di Breve, approbò la Congregatione costituita in Roma, sotto nome de Ministri de gl'infermi, et dipoi la pia memoria di Gregorio Papa XIII. similmente predecessor nostro, havendo inteso, che li diletti figli Camillo de Lellis moderno Prefetto Generale della detta Congregatione, et altri suoi Compagni per perfetionare, et conservare l'unione di detta Congregatione, havevano fatta una certa formola di vivere, secondo giudicorono esser più atta per il fine che pretendevano, quale formola approbò con motu proprio, si come in ciascheduna delle sopradette lettere pienamente apparisce, nelle quali cioè in quelle del detto Gregorio predecessor nostro, tra l'altre cose fu determinato, che la povertà di detta Congregatione fosse come la povertà di quei Religiosi mendicanti, che né in particolare, né in generale pigliassero frutti, né entrate alcune: ma si acquistassero le cose necessarie con l'humil essercitio d'andarle mendicando di porta in porta, ovvero con l'elemosine de fedeli offertegli spontaneamente: Di più che l'ufficio del Prefetto Generale Superiore di tutta la Congregatione fosse perpetuo finché visse; et che avesse quattro Compagni, che si chiamassero Consultori, li quali parimente durassero nell'ufficio in perpetuo, mentre visse il Prefetto Generale; Oltre di ciò, che molto più dovesse esser il numero de' laici, che de' Sacerdoti, et che quelli solamente doves-

Difficoltà nate
nella Bolla di
Gregorio
XIII.

sero esser destinati a gli Ordini Sacri, che il Prefetto Generale, et Consultori, o di lor licenza gli altri Superiori giudicassero non solamente esser atti per detti Ordini Sacri, ma anco necessarij, et congruenti per il ministerio di detta Congregatione, conforme alla dispositione delle Constitutioni. Et perchè (si come habbiamo inteso, intorno alla detta formola di vivere, et particolarmente circa il ministerio, et servitio de gl'Infermi, et anco circa il reggimento, governo, manotentione, et conservatione di detta Congregatione) sono nate molte difficoltà, et la cosa è riuscita molto diversamente di quello che si pensava, et però il diletto figlio Maestro Antonio Seneca Notario nostro, et Prelato della Congregatione della Riforma Apostolica, al quale habbiamo commesso tutto questo negotio con il detto Camillo, et li diletti figli Biagio Oppertis, Santio Cicatelli, Ottaviano Variani, et Cromatio de Martino, Consultori Generali di detta Congregatione, hanno stabilito doversi derogare li Statuti del detto Gregorio, espressi nelle presenti lettere, o quelli, et forse altri doversi mutare, o derogare in tutto, o in parte; et hanno stabilita, et a noi riferita, e proposta una forma de' seguenti statuti, il cui tenore è tale.

Essendo ogni intento del nostro istituto, fondato nel far l'opere della misericordia così corporali, come spirituali, principalmente in quelle cose ch'appartengono a gl'Infermi che giacciono ne gli Hospitali, Carceri, et nelle Case private de' Cittadini, habbiamo giudicato esser ispediente nel Signore, che li nostri Padri, et fratelli servano all'Infermi ne gli hospitali (dove sarà lecito, et commodamente si potrà fare, secondo le Constitutioni da farsi) tanto nelle cose spirituali, quanto corporali, habitando, et vivendo in quelli di giorno, et di notte: et all'hora i Superiori della nostra Religione procureranno, che dalli Signori Governatori, o Administratori de gli Hospitali siano mandati via i Sacerdoti, et altri Ministri mercenarij, il che fatto, subintraranno li nostri Padri, et fratelli in luogo loro, acciò habitino ne gli Hospitali, et succedano per adempire li sopradetti Ufficij di misericordia così spirituali, come corporali.

Ma quando avvenisse (il che Dio non permetta) che per tor via le cause de gli errori, o delle discordie, le quali per l'humana fragilità possano nascere, la Santità di N.S. giudicasse bene levar via in tutti, o in alcuni Hospitali la continua habitatione, e cura dell'Infermi, come s'è detto di sopra, in tal caso i nostri Padri, et fratelli siano ad ogni modo obligati, e tenuti a mantener salda

Antonio
Seneca Prelato
della Congre-
gatione della
Riforma Apo-
stolica.

Derogatione.

Ministerij
dell'istituto.

A quali cose
siano obligati
i nostri se il
Papa removes-
se l'habitatio-
ne ne gli Ho-
spitali.

Patti da farsi
con li Signori
de gl'Hospita-
li.

l'essenza del loro istituto, la qual consiste in questo, che servano a gl'Infermi spiritualmente, et corporalmente con le solite visite, et guardie di giorno, et di notte, secondo le constitutioni da farsi.

Et acciò il detto servitio, et ministerio spirituale, et corporale de gl'Infermi sia saldo, et perpetuo, et come a Religiosi conviene l'eseguiamo, vogliamo, avanti che li nostri siano ricevuti in alcun'Hospitale per servire a gl'infermi, tra l'altre conditioni, et patti, che si doveranno fare con li Signori, et Governatori di detti luoghi, quella sia la principale, che li nostri Padri, et fratelli ch'attendono alla cura de gl'Infermi de i loro hospitali, non stiano sotto l'obedienza d'altri etiam di qual si voglia de' Superiori, et Signori delli medesimi Hospitali, eccetto che delli Superiori della nostra Religione: in modo che a nessuna persona secolare doverà esser data autorità di commandar alli nostri, ovvero d'ingerirsi in qual si voglia modo nelle cose che si vedranno appartenere alle persone, et al ministerio loro.

Et perché il sudetto ministerio, et perpetua habitatione de' nostri nelli hospitali, non dipende dalla volontà della nostra Religione, ma dall'autorità delli Signori Superiori, et Governatori di fuori, però determiniamo, che non potendo noi eseguir l'ufficio del detto nostro ministerio per detta causa, che nondimeno la nostra Religione sia obligata, et perseveri in servire a gl'Infermi nell'uno, et nell'altro ministerio di misericordia, per obbligo del nostro istituto, si come è stato dimostrato di sopra.

Quattro voti
sollenni.

Tutti, et ciascun Padre, et fratello, che da qui avanti saranno ammessi all'habito, et disciplina della nostra Religione, dopo c'haveran fatto quei tre voti sollenni de gli altri Religiosi, cioè di Povertà, Castità, et Obedienza, doveranno di più fare il quarto voto sollenne, con il quale promettano a Dio di servire a gli Infermi, et principalmente a quelli che stanno ne gli Hospitali nelle necessità corporali, et spirituali, nel qual voto come in fondamento tutto l'intento del nostro istituto sta fondato; et detto quarto voto vogliamo ch'egualmente sia commune a tutti così Sacerdoti, come fratelli, in modo che tutti quelli che vorranno dedicar la vita loro a Dio in questo istituto, siano tenuti al detto quarto voto, la forma del quale sarà la seguente, et questa ciascheduno pronuntiarà nel fare la Professione.

Formula della
Professione.

Io N. fo professione, et prometto all'Onnipotente Iddio nella presenza della Vergine sua Madre, et di tutta la Corte del Cielo,

et de tutti i circostanti, et a voi Molto Reverendo Padre Generale della Religione de' Chierici Regolari Ministri de gl'Infermi, che tenete il luogo d'Iddio, et alli vostri successori (ovvero a voi Reverendo Padre Provinciale, o Prefetto del tal luogo etc. in nome, et vece del Prefetto Generale, et de' suoi successori, che tenete il luogo d'Iddio) perpetua Povertà, Castità, Obedienza, et perpetuamente servire (il che è principal ministerio del nostro istituto) alli poveri infermi, ancor che fossero appestati, secondo la forma di vivere, contenuta nelle lettere Apostoliche della nostra Religione de' Ministri de gli Infermi, et nelle sue Constitutioni tanto nelle già fatte, quanto in quelle che si faranno per l'avvenire.

Letta la Professione dal nuovo Professo, quello che l'ammette alla Professione dica; Et io N. per l'autorità che tengo, accetto la tua Professione, et te unisco al corpo mistico della nostra Religione. In nomine Patris, et Filij, et Spiritus Sancti. Amen. Overo io, N. in nome, et vece del Reverendo Padre nostro Prefetto Generale, per l'autorità che ho, accetto la tua Professione, et te unisco al corpo mistico della nostra Religione. In nomine Patris, et Filij, et Spiritus Sancti. Amen.

Oltre a ciò determiniamo che tutti, et ciascun Padre, et fratello, così quelli che al presente sono nella Religione, come quelli che verranno per l'avvenire, dopo li sopradetti quattro voti sollenni, subito, et immediatamente facciano li seguenti quattro altri voti semplici, li quali una volta fatti, sempre osservino, ne da quelli possano esser assoluti per qualunque Giubileo etiam d'Anno Santo concesso, o da concedersi dalla Santità di N.S. ne per qual si voglia causa, li quali voti semplici ordinariamente doveranno rinnovar ogni anno nel giorno dedicato all'Inventione della Santa Croce.

Voti semplici.

Il primo dunque voto semplice è, con il quale promettono che lor mai tratteranno, ne in tempo alcuno per quanto toccherà ad essi, consentiranno che si muti, o alteri il soprascritto modo di servire a gli Infermi nelli Hospitali, così nelle cose spirituali, come corporali, secondo è stato detto di sopra, se non si facesse per giuste cause, per più strettamente, et fortemente stringerlo; ma però con autorità Apostolica.

Primo voto
semplice.

Il secondo, che mai attenderanno, ne in modo alcuno consentiranno di havere, et possedere l'amministrazione dell'entrate, o il dominio delli Hospitali, acciò con maggior purità d'animo si

Secondo voto
semplice.

Terzo voto
semplice.

Quarto voto
semplice.

Scommunica
riservata al
Papa contra
quelli che pro-
curano il do-
minio, o l'am-
ministratione
dell'entrate
delli Hospita-
li.

Fontioni alle
quali per offi-
cio sono obli-
gati i nostri
Sacerdoti ver-
so l'infermi.

diano tutti al ministerio spirituale, et corporale de gli Infermi.

Il terzo, che mai procureranno, ne anco indirettamente d'esser eletti in alcuna Prelatura, o dignità nella Religione, né tratteranno, né per quanto toccherà ad essi consentiranno d'esser eletti, o promossi fuor della Religione in alcuna Prelatura, o dignità, se non costretti dal Sommo Pontefice, sotto pena di peccato.

Il quarto, ogni uno prometterà di manifestare alla Religione, ovvero alla Consulta generale, se sapesse ch'alcuno de' nostri procurasse, o pretendesse alcuna delle due sopradette cose, cioè Prelatura, o dignità dentro, o fuori la Religione.

Et perché è proprio de nostri Religiosi, poste l'altre cure da banda, per l'amor d'Iddio solamente, essercitarsi nel nudo, et puro ministerio della misericordia spirituale, et corporale verso gli Infermi nelli Hospitali; però acciò detto nostro istituto non possi in tempo alcuno estirparsi, o annullarsi, et acciò anco si tolga via ogni sospetto dalli Signori Governatori de gli Hospitali, determiniamo per maggior fermezza dell'Ordine nostro, che nessuno de' nostri Padri, et fratelli etiam che fosse Generale, o Consultori generali, o Provintiale, o qual si voglia altro Superiore, ne per se, ne per altri diretta, o indirettamente ardisca, o presuma, sotto pena di Scommunica latae sententiae, riservata l'assolutione solamente alla Sede Apostolica, di ricevere il dominio delli Hospitali, o ius alcuno, o qual si voglia amministratione delle lor rendite, o entrate; anzi per quanto starà a loro, mai acconsentiranno, che somiglianti cure, o maneggi siano ammessi dalla Religione; dovendosi dalli nostri abbracciar solamente il nudo, et puro ministerio delle anime, et corpi de gli Infermi.

Et avenga, che i Sacerdoti per officio (il qual è lor proprio) doveranno attendere ad amministrare i Sacramenti della Chiesa, come ad ascoltar le confessioni de gli Infermi, comunicarli, dargli l'estrema Ontione, celebrar le Messe, accompagnare i morti alla sepoltura, et raccomandare a Dio l'anime de gli agonizzanti di giorno, et di notte; nondimeno acciò sodisfaccino al voto ch'abbraccia il ministerio corporale, et spirituale, ponghino anco le mani in alcune opere di misericordia corporali, come sono porgere il cibo alli infermi, nettargli le lingue brutte, lavargli le bocche, scaldargli, et far altri officij simili di charità. Si concede ancora alli istessi Sacerdoti (a quelli però c'haveranno licenza da Superiori) che intorno alle necessità delli infermi, possano eser-

citar anco gli altri ministerij corporali, che sono proprij officij de' fratelli.

Similmente perché è proprio officio de' fratelli servire alli infermi nel ministerio corporale, cioè assistere alli infermi, far le guardie, et vigilie consuete di giorno, et di notte, rifare i letti, apparecchiare, et sparecciar le mense da mangiare, portare i cibi, et le vivande, reficiarli, imboccargli il cibo bisognando, nettar le lingue brutte, levargli con le braccia se sarà bisogno, scaldargli, portar le medicine, i sciroppi, et medicamenti a' suoi tempi, medicar i cauterij, accompagnare i Medici, o Cirugici, et fare altri officij simili; nulladimeno acciò si sodisfacci al voto d'essi fratelli, nel quale si contiene anco il ministerio della misericordia spirituale, (al qual fine principalmente sono da esser indirizzati tutti i pensieri de' nostri, essendo che la salute dell'anime è il vero scopo del nostro istituto) però li fratelli prepareranno l'infermi alla esatta confession de' peccati, et alla comunione, disponendoli alla pazienza, et al ben morire; et oltre a ciò (con licenza però de' Superiori) potranno far alcuni altri ministerij proprij de Sacerdoti, come insegnar la Dottrina Christiana a poveri infermi, esortargli a far le proteste della fede, massime nell'articolo della morte, raccomandare a Dio l'anime delli angonizzanti, et fargli altri simili officij di pietà.

Et acciò più facilmente s'adempì il ministerio nostro, determiniamo, che nelli Hospitali, ne' quali per povertà, o per altra qual si voglia impotenza, non si può nutrire, et sustentar il necessario numero de' Padri, et fratelli per eseguire i sopradetti officij di carità, dovendo esser maggior numero de' nostri di quello de i ministri mercenarij solito a tenersi in detti Hospitali, essendo impari le forze de' Religiosi a quelle de Secolari, il P. Generale et Consultori, o li Provinciali, o altri Superiori della Religione, procureranno con diligenza che si provegghino le cose necessarie al vitto, et vestito per li Padri et fratelli, che stanno in detti Hospitali sopra il numero predetto de' mercenarij.

Determinando di più, che si piglino ministri secolari, et mercenarij a spese delli Hospitali, acciò portino i pesi di gravezza, et li vasi di peso grave come di rame, o di legno, pile, carrette, o barelle, caldare, vasi de bagni, letti, pagliaricci, matarazzi, che portino le lettieri da un luogo ad un'altro, acconcino et accendino le legna nel camino, et i carboni nel focone, cuocano l'acqua da bere, portino i fardelli, et i fasci de' vestimenti delli infermi,

Ministerij corporali alli quali per obbligo sono tenuti i nostri fratelli verso l'infermi delli Hospitali.

Lo scopo del nostro Istituto è la salute dell'anime.

Il numero de' nostri nelli Hospitali.

I ministri secolari portino i pesi gravi.

I nostri non sono obligati a far questi ministerij, ma i servitori secolari.

Officij et ministerij prohibiti alli nostri.

Si piglino mercenarij a tempo in supplemento.

Continua habitatione de' nostri fratelli nelli Hospitali.

Quali siano i Superiori de' nostri nelli Hospitali.

lavino i panni brutti, et gli portino alli lavatori delle donne, che portino i morti, et li sepeliscano, che portino attorno le cassette, et altri vasi d'unguenti, et d'ogli, appresso a Cirugici, et Ontionarij, che scopino, et lavino gli Hospitali, che polischino i vasi di rame, o di legno; che vuotino i bacini, orinali, catini, et altri simili vasi d'escrementi, ne alcun de' nostri sia obligato, ne costretto a far alcuno de' sodetti simili servitij; essendo opre d'huomini robusti, le quali meglio da detti mercenarij si mettono in essecutione.

Determiniamo ancora, che nelli Hospitali nessuno de' nostri facci officio d'Ontionario, Cristerario, Cuoco, Cannavaro, Despensiero, Guardarobba, Spetiale, ne habbi cura de' pazzi, o stolti, ne in conto alcuno habbino cura d'altri officij somiglianti.

Quando poi alcuna grande influenza d'infermità, o altra necessità di più grave impedimento constringesse i nostri Padri, et fratelli, che non potessero compire gli obblighi loro, ne eseguire il sopradetto ministerio di misericordia spirituale, et corporale; allhora per supplimento a tempo, si piglino ministri mercenarij a spese delli Hospitali, fintanto che durerà detta necessità, la qual cessata, succedano di nuovo i nostri, et siano mandati via i mercenarij.

Si stabilisce ancora, che solamente quei fratelli et ciascun di loro, che saranno destinati alla cura delli infermi nelli Hospitali, debbano stare, habitare, vivere, pernotare et mangiare nelli istessi Hospitali per spatio di tre settimane in ciascun mese; ma la quarta settimana di qual si voglia mese la consumeranno nelle case de' nostri Professi, ovvero ne' luoghi deputati per la recreatione, ad arbitrio del Prefetto; Si permette nondimeno che se alcuno di detti fratelli per sua divotione, et buona volontà vorrà finire tutto il mese, appo l'istessi infermi delli Hospitali, ciò possi fare, con licenza del Prefetto: Ma accorrendo, che in alcuna nostra Casa si trovi maggior numero di quello che i ministerij delli Hospitali ricercaranno, in questo caso sarà in libertà del Prefetto di quella casa di mutar detti fratelli a vicenda nel modo et tempo, che giudicherà esser ispediente.

Nelle Città, Terre, et luoghi dove li nostri (per il primo ingresso) non haveranno ancora casa formata, ma solamente l'habitatione dentro gli Hospitali, vogliamo che in questi luoghi per detto tempo, alberghino, et vivano sotto l'obediencia de' Prefetti, e de' gli altri Officiali soliti a crearsi dalla nostra Reli-

gione per detti officij nelle case formate: Ma in quelle Città, Terre, et luoghi dove li nostri non solamente haveranno casa formata, ma anco l'habitatione certa ne gli Hospitali, li Prefetti di dette Case eleggeranno li Superiori, cioè un Sacerdote c'haverà il governo, e cura de' gli altri Sacerdoti, et fratelli che habitaranno nelli medesimi Hospitali, et un fratello infermiere, l'officio del quale sarà esser soprastante a gli altri fratelli solamente nelle cose ch'appartengono alla essecutione de' gli officij corporali circa l'infermi: Sappia però il detto fratello Infermiere non essergli data facoltà alcuna di dar penitenze a nessun de' fratelli, le quali penitenze, se sarà bisogno le darà il sopradetto Padre, il quale haverà cura de' tutti Padri, et fratelli.

Et acciò alli nostri fratelli destinati al servitio de' poveri infermi non si raffreddi, o impedischi il fervor della carità, né tampoco per le molte occupationi, e facende di casa, se gli suffochi lo spirito (si come per l'isperienza de' molti anni habbiamo visto esser accaduto) stabiliamo, che per far detti officij familiari, et facende di casa, si accettino alcuni huomini pij, et divoti sotto nome d'Oblati, li quali senza alcuna professione, ne promessa de' nostri voti voluntarij, s'applichino in tutto alli sopradetti ministerij nelle nostre case.

Vogliamo ancora (con l'aiuto d'Iddio) che li nostri, ne gli Hospitali solamente ne' quali ci sarà data certa habitatione, (come è stato detto di sopra) amministrino i Sacramenti alle donne inferme di giorno, et di notte; ma che l'anime delle sopradette agonizanti, si raccomandino solamente il giorno, et non la notte, secondo le constitutioni che si faranno.

Ma perché li Padri, et fratelli, che al presente vivono nella Religione, per le fatiche de' tempi passati si ritrovano infermi, et quasi inhabili a sostenere i sopradetti pesi, nel modo prescritto, alli quali prima per obbligo dell'instituto non erano obligati, però si determina, che li Prefetti, et gli altri Superiori maggiori della nostra Religione, debbano, et siano tenuti a dispensare con tutti li sopradetti Padri, et fratelli presenti, li quali non si sentiranno, né giudicaranno se stessi atti, né habili per eseguire le sopradette fatiche di nuovo aggiunte, intorno al servitio corporale, et spirituale de' gli Hospitali: Determinando nondimeno tutti li detti Padri et fratelli presenti essere obligati ad eseguire il ministerio corporale, et spirituale delli infermi ne gli Hospitali di giorno, et di notte, nel modo che sono obligati quei Padri, et

Si aggregino li Oblati.

Si amministrino i Sacramenti alle donne inferme.

Dispensa con li Padri, et fratelli presenti.

fratelli che saranno mandati dalle nostre Case a servire a gli infermi ne gli hospitali, in quelli però dove non habitano, com'è stato stabilito di sopra.

Il Capitolo generale ordinariamente si celebri ogni sei anni, nel qual Capitolo deveno intervenire il P. Generale, li Consultori generali, l'Arbitro della Consulta generale, il Procurator generale, il Secretario della detta Consulta, et di più li Provinciali ciascuno con due compagni vocali per ogni Provincia, de quali compagni l'uno sarà Sacerdote, et l'altro fratello eletti et deputati da' suoi Capitoli Provinciali. Deliberiamo ancora, che li fratelli professi che al presente vivono nella nostra Religione, et che sono ordinati, ovvero che s'haveranno da ordinare in Ordini Sacri, possano esser eletti et intervenire nel sopradetto Capitolo generale, con la medesima autorità che i Padri; ma per l'avvenire quelli che verranno, saranno incapaci di questo ius, et nell'eleggersi i detti due compagni di ciascun Provinciale si doverà osservare il modo prescritto, cioè un Sacerdote, et un fratello.

Il Prefetto Generale, dopo la morte del presente, (ch'è perpetuo) durerà nell'ufficio della sua Prefettura sei anni, il quale ufficio (per una volta solamente, con autorità del Sommo Pontefice) possa prolungarsi in altri sei anni, il quale Prefetto finito il tempo del suo generalato, se non sarà eletto in altro ufficio, ritornerà al suo luogo di suddito, e privato, senza ritenersi prerogativa, o titolo alcuno d'honore, o di nome.

Delli quattro Consultori del P. Generale due ne saranno Sacerdoti, et due fratelli, i quali Consultori medesimamente dureranno nell'ufficio sei anni, come il Prefetto Generale. Similmente ancora, com'è stato diffinito di sopra, mentre viverà il Prefetto Generale presente, ch'è in vita, tanto il detto Capitolo, quanto l'elettione de detti Consultori si doverà fare ogni sei anni.

Di più è stato determinato che i sopradetti Padre Generale, Consultori, et Arbitro della Consulta sempre si elegghino in Capitolo generale. Et morendo il Generale tra il primo triennio della sua Prefettura, il primo Consultor generale che sarà in quel tempo succeda in luogo di quello, per quei primi tre anni, con nome di Vicario generale, et con un voto solamente, et in luogo di detto Consultore succedente, si sostituischi l'Arbitro, il quale nel sedere, et dare il suo voto, terrà l'ultimo luogo tra Consultori Sacerdoti, et finiti li primi tre anni si doverà Congregar Capitolo

Il Capitolo Generale si deve congregare di sei in sei anni.

Il Prefetto Generale durerà nell'ufficio sei anni.

I Consultori generali si elegghino ogni sei anni.

Morto il Generale il primo Consultore sarà Vicario Generale.

generale, nel quale si doverà fare l'elettione del nuovo Generale: Ma se il Prefetto Generale morirà tra il secondo triennio, determiniamo, che l'istesso primo Consultor generale, sia et habbia nome di Vicario generale per sei mesi solamente, nel qual tempo sia obligato ad intimare, et congregare il Capitolo generale, nel quale si doverà creare il Prefetto Generale. Oltre a ciò si deve avvertire che ogni volta che si farà elettione di nuovo Generale, si debbano crear parimente i Consultori generali, et l'Arbitro di detta Consulta, de' quali se alcuno fra li sopradetti sei anni mancasse si osserverà quel tanto ch'è stato determinato, o che si determinerà ne' Capitoli generali.

Di più nelli Capitoli generali si elegghino quattro Diffinitori delli più antichi, et isperimentati Padri et fratelli del Capitolo, cioè due Sacerdoti, et due fratelli, li quali tutti insieme con il Padre Generale, come Presidente, deveno esaminare, considerare, approvare, o rifiutar le cose che gli saran date, acciò si proponghino al Capitolo, et a nessuno sia lecito, nè possa proporre cosa alcuna in Capitolo, che prima non sia stata conosciuta, esaminata, et approvata dalli sopradetti Padre Generale, et Diffinitori: però dopo la morte del presente Padre Generale oltre li sopradetti quattro Diffinitori, si doverà eleggere anco un Presidente del Capitolo, il quale insieme con li Diffinitori conoscerà, esaminerà approverà, o rifiuterà le cose da proporsi, o non proporsi in Capitolo, nella quale approvatione, o rifiutatione si farà quel tanto che la maggior parte de voti giudicherà doversi fare.

Si determina ancora che il Prefetto Generale, l'Arbitro della Consulta, il Procurator Generale, il Secretario della detta Consulta, li Provinciali, li Visitatori, li Prefetti delle Case Professe, de' Novitiati, et delle Infermarie generali, et il Presidente del Capitolo generale si piglino, et elegghino solamente dal numero, et corpo de' Sacerdoti vocali: ma gli altri Officiali subordinati come Ministri, Sottoministri, Proveditori delle cose di casa, Procuratori dell'elemosine, et Sacrestani potranno esser costituiti dal numero de' fratelli, etiam non vocali; purché per queste occupationi non si lassi in dietro cosa alcuna di quelle che intorno alla cura de gli Infermi, dalla diligenza di detti fratelli si ricercano.

Tutti li Provinciali, et li Prefetti delle Case Professe, de' Novitiati, et delle Infermarie generali, ciascuno di loro haverà due Consultori, cioè un Sacerdote, et un fratello, li voti de' quali

Definitori del Capitolo Generale.

Li Superiori della Religione hanno da eleggersi dal numero de Sacerdoti vocali.

Consultori de Provinciali, et Prefetti.

Consultori saranno solamente consultivi, et non decisivi. Si deve nondimeno avvertire, ogni volta che si fa mentione di doversi eleggere fratelli quelli fratelli esser solamente da noi intesi, che non sono destinati al Sacerdotio.

Precedenza
de Sacerdoti,
et fratelli.

Habbiamo determinato ancora, che tra li fratelli (nel numero de' quali si riferiscono tutti quelli che non sono Sacerdoti), non vi sia precedenza alcuna, eccetto che nelli Capitoli così Generali, come Provinciali, et locali, ne' quali si doverà haver rispetto alle dignità, et alle persone: Il medesimo determiniamo de' Padri, cioè Sacerdoti, li quali solamente vogliamo che siano chiamati, et nominati Padri, et così vogliamo che perpetuamente sia inteso nella nostra Religione: tra li quali Padri ne anco vi sarà precedenza alcuna, nè differenza de' luoghi, o dignità; eccetto che nelli sopradetti Capitoli, ne' quali se parliamo de' Padri, et fratelli presenti, precederanno quelli, così nel sedere, come nel dar il voto, che sono prima entrati nella Religione, ma se parliamo de' futuri precederanno quelli c'haveranno prima fatta la professione.

Essaminatori
de novitij.

Nelle Case Professe, nelle quali si doveranno ammettere i novitij, si elegghino quattro Essaminatori de' novitij dalli Padri, et fratelli vocali insieme, senza distinction de suffragij; delli quali Essaminatori due ne saranno necessariamente Sacerdoti, et due fratelli, et occorrendo, che nell'approbarsi alcun novitio, tra loro fosse parità de' voti, in tal caso il Prefetto haverà il quinto voto, et si accosterà a quella parte che parerà di miglior sentimento, et giuditio; et quel tanto che così si farà, quello sarà fermo, et stabile.

Età de
novitij.

Nessun novitio per l'avvenire s'accetti nella Religione minor d'anni dicidotto, nè maggior d'anni quarantacinque, se però per alcuna grande, et evidente utilità della Religione non paresse il contrario al Padre Generale, et Consultori; ma dovendosi dispensare con alcuni minori d'anni dicidotto, questo in nessun modo si deve concedere, se non a quelli ch'almeno haveranno sedici anni finiti: ma li novitij ammessi all'habito della Religione (acciò s'intenderanno la lingua latina, siano destinati a gli Studij) dopo c'haveranno finito il biennio del novitiato, siano promossi a gli Studij della Religione, li quali saranno l'Humanità, la Logica, et li casi di coscienza, i quali Studij hanno da esser imparati dalli sopradetti, con ogni perfettione, ricercandosi principalmente ne' nostri che siano prontissimi, risoluti, et perfettissimi casisti, particolarmente a quelli, a quali per officio conviene inse-

Li novitij
finito il
biennio del
novitiato si
promovino
alli studij.

gnare i discepoli nostri in Casa, et fuori, senza alcuna titubation di dubbio sciogliere gli intrighi delle coscienze, et ministrare a' fedeli i Santissimi Sacramenti della Chiesa, ricercando ciò principalmente l'intento del nostro istituto. Oltre a ciò vogliamo da quelli, che eccedendo vint'un'anno, dimandano esser ammessi nella Religione, che in essi sia tanta sufficienza di lettere, che subito possino esser applicati ad imparar casi di coscienza; ma quelli che non intenderanno la lingua latina, si accettino nel numero de' fratelli che non imparano lettere.

Nessun novitio, così quelli c'haveranno d'attendere alli studij, come quelli che in semplicità senza lettere serviranno al Signore, possi portare berretta da prete, finché non haverà finito il tempo debito nel Novitiato, eccetto i fratelli ordinati in ordini Sacri: Interdiciamo di più a tutti novitij c'haveranno da esser applicati a gli studij, come di sopra, ogni sorte de' Studij, finché non haveranno finito il novitiato; li quali novitij doveranno esser essercitati, non solo nelle fontioni spirituali, ma anco indistintamente ne gli essercitij de' gli Hospitali, secondo il consiglio, et autorità del Superiore, il quale in ammaestrare i novitij doverà osservare, et guidarsi secondo quella formula d'instructioni, che si darà per bene ammaestrare i novitij nel Signore, così spiritualmente, come corporalmente.

Li Prefetti delle Case Professe, con li suoi Consultori, similmente gli Essaminatori, et li Maestri de' novitij, insieme con il Padre, et con il fratello infermiere Superiori de' nostri, c'habitano ne gli Hospitali (se però vi saranno, ma si no, li sopradetti, senza il detto Padre, et fratello Infermiere) ogni sei mesi si congreghino, et facciano inquisitione sopra la vita, et costumi di ciascun novitio c'haveranno in lor cura, dipoi uno per uno si ballottino con voti decisivi, et secreti, acciò quei novitij solamente si ritengano, o mandino via dal novitiato, che la maggior parte de' voti giudicherà ispediente nel Signore: Vogliamo nondimeno che sia in libertà de' Prefetti delle Case Professe, et de' gli altri Superiori maggiori, di poter mandar via dal novitiato per se stessi senz'appoggio d'altri voti, qual si voglia novitio, se tra lo spatio di qualunque semestre, troveranno in lui alcun publico, o secreto difetto, per il quale a sufficienza si conoscesse quello non dover esser idoneo per la Religione: Ma volendo alli sopradetti esami, intervenire i superiori maggiori, cioè il Padre Generale, i Consultori generali che si trovassero con lui in quel

Ogni studio
di lettere si
vieta a' novitij
nel tempo del
novitiato.

Ogni sei mesi
si facci
l'esame de'
novitij.

tempo, o il Provinciale, ovvero il Visitator generale, essendo di ciò prima stati avisati i Prefetti, all'ora si aspetti la loro venuta, ancorché si dovesse prolungar il semestre, massime se volessero intervenire nell'esame prossimo alla Professione, li quali Superiori maggiori, insieme con li sopradetti deputati doveranno unirsi a dare i voti, la maggior parte vincendo.

Tutti li novitij così quelli che devono attendere alle lettere, come quelli che no, habitaranno nelle case de Novitij, le quali saranno comuni all'uno, et all'altro stato, et nel novitiato comune sarà la cura et disciplina de tutti, sotto il governo de' maestri, li quali saranno anco Prefetti et Superiori di dette Case.

Tutti quelli che si ammetteranno nella Religione, finito il tempo del loro novitiato, se saranno giudicati atti, facciano indistintamente il quarto voto solenne di servire a gli infermi spiritualmente, et corporalmente, come s'è detto di sopra, il che fatto, si apparecchino a far quel tanto che li Superiori che tengono il luogo di Dio, gli commetteranno.

Le Case de nostri novitij si costituiscano principalmente in quelle Città, Terre, et luoghi, dove la nostra Religione haverà comodo luogo d'habitar nelli Hospitali per servire a gli infermi: lasciamo nondimeno libera potestà al P. Generale, et Consultori Generali, ovvero a quelli ch'essi comanderanno, di fondar li sopradetti novitiati, etiam in altre Città, et luoghi, dove alli nostri non fosse, o non potesse esser assignata detta habitatione, nè servitio dentro a gli Hospitali; purché in dette Città, Terre, et luoghi si ritrovino Hospitali, nelli quali i nostri possano intieramente essercitar li ministerij dell'instituto.

Nessuno de' Padri, et fratelli, che per l'avenire vorranno dedicarsi al ministerio della nostra Religione, haverà la voce attiva, nè passiva, se non dopo passati dieci anni di professione in buono esempio, et mortificatione, se però saranno giudicati habili, et idonei dal P. Generale, et suoi Consultori, li quali per li bisogni della Religione, potranno dispensar con quelli che giudicaranno idonei; purché habbino finiti cinque anni di professione, et non prima.

Determiniamo, che per l'avenire in nessuna casa qualunque ella si sia, di qual si voglia Provincia, si mantenghi maggior numero de' nostri, di quello che la liberalità dell'elemosine quotidiane sopporterà, e nel prefigger detto numero s'ordina, che s'habbi tal riguardo, che in alcuni luoghi si debbano constituir

L'habitatione de' novitij sarà commune.

Quarto voto da farsi indistintamente.

Fondatione delle case de' novitij.

Della voce attiva, e passiva.

In ogni casa si costituisca il numero de' nostri conforme all'elemosine.

più Sacerdoti che fratelli, et per il contrario in alcuni altri più fratelli che Sacerdoti, secondo che la qualità d'essi luoghi ricercarà; acciò più liberamente, et perfettamente si eseguiscano i ministerij del nostro instituto, non solamente in governar gli infermi de li Hospitali ne' bisogni spirituali, et corporali; ma anco in visitar coloro che sparsamente nelle case de privati Cittadini, et nelle Carceri sono infermi, et in raccomandare a Dio l'anime de gli agonizzanti; il che determiniamo si debba onninamente osservare et guardar sempre da qui avanti nella nostra Religione: non ostante la clausula della Bolla della felice memoria di Greg. XIII. Pontefice Massimo, in quelle parole, Nostri instituti ratio postulat, ut longe maior esse debeat laicorum, quam Sacerdotum numerus.

Tutti li fratelli professi, tanto quelli che al presente vivono nella nostra Religione, quanto quelli c'hanno da venire, possano portar la beretta da prete, ma non la chierica, eccetto quelli, c'havendo alcun ordine, si preparano dipoi al Sacerdotio.

La veste, et mantello de nostri Padri et fratelli debbano essere della medesima forma, longhezza et dell'istessa qualità di panno, vestendosi come poveri, et honesti Sacerdoti.

Et perché per l'isperienza de molti anni s'è conosciuto, che le Case de nostri Professi, non possono notrire, sostentare, et mantenere i novitij, nè gli altri infermi inhabili ad eseguire i ministerij del nostro instituto, però si determina che da qui avanti la nostra Religione in qualsivoglia Provincia possa erigere uno, o più novitiati, et una, o più Infermarie generali per li nostri professi infermi, et inhabili, per la sustentatione, et manutentione de quali novitiati et Infermarie generali solamente detta Religione sia capace de tutti beni stabili, censi, rendite, legati, et altre soventioni così temporali, come perpetue. Et il Generale et Consultori haveran facultà di mandare in dette Infermarie generali quelli infermi, et inhabili, ch'essi, over'altri Superiori di lor licenza giudicaranno doverseci mandare, nel modo et maniera che si ordinarà nelle Constitutioni da farsi. Ordiniamo ancora che delle medesime entrate de novitiati, et Infermarie generali debbano vivere li Prefetti, et gli altri Officiali et persone delli detti luoghi. Vogliamo similmente che delle istesse entrate de novitiati, et Infermarie generali per modo di elemosina, se sarà bisogno, si diano le cose necessarie alle particolari Infermarie delle case professe.

Si revoca quella particola longe maior della Bolla di Gregorio XIII.

I professi possano portare la beretta da Prete.

Forma de vestimenti.

La nostra Religione sia capace di qual si vogli entrata per sustentamento de novitij, et de gli Infermi.

Li beni lasciati alla Religione si applichino ad arbitrio del Generale, et Consultori.

La case professe vivano d'elemosine.

De gli oblihi delle Messe perpetui.

Li nostri Sacerdoti potranno confessare nelle Chiese, sermoneggiar publicamente, et esercitar tutti li altri esercitij Ecclesiastici.

Oltre a ciò se alla Religione nostra saran lasciati, distribuiti, o assignati per modo di donatione, o testamento, ovvero in qualsivoglia altro modo censi, rendite, beni stabili, o mobili, o qualsivoglia altro legato perpetuo, determiniamo che detta nostra Religione sia capace del dominio de detti beni, ad effetto solamente d'applicarli a qualunque Infermaria generale de nostri professi, ovvero a qualunque nostro novitiato, ad arbitrio, et giudizio del P. Generale, et Consultori.

Si deve avvertire che tutte le nostre Case professe debbano solamente vivere d'elemosine secondo ricerca il voto della nostra povertà, però si guardino i nostri professi di nutrirsi delle sopradette entrate delle Infermarie generali, o novitiati, o d'altri qual si vogliano frutti perpetui, eccetto quelli a' quali è permesso nel modo come di sopra.

Gli oblihi delle Messe quotidiane, et temporali, non si piglino così facilmente da' nostri, acciò le nostre Case non si aggravino d'intollerabile peso di sodisfare, però gli oblihi perpetui di sodisfar dette Messe, non potranno esser presi da nessuno de nostri, se non quando il P. Generale, et Consultori per qualche evidentissima necessità non giudicassero il contrario: Dichiaramo nondimeno che i legati, o beni che si lasceranno con li predetti pesi, si debbano convertire in tanti censi, rendite, et beni stabili, acciò se l'obbligo delle Messe sarà perpetuo, perpetui ancora siano i frutti delle rendite, della qual cosa vogliamo che se ne dia piena informatione al primo Capitolo generale, al quale deve appartenere di restituir detti beni, ogni volta che paresse non esser ispediente aggravarsi di detti perpetui pesi: li quali beni stabili, o rendite pervenuti alli nostri per gli oblihi delle dette Messe, il P. Generale, et Consultori habbino potestà d'applicarli, et assignarli a quelle Infermarie generali de nostri, o novitiati che conosceranno haverne maggior bisogno.

Ordiniamo di più, che li Padri che son vecchi o inhabili ad eseguir i ministerij del sopradetto istituto, così nelli Hospitali, come nelle case private de Cittadini infermi, et nelle Carceri, et anco li Padri c'haveran finita la lor settimana ne gli Hospitali, et che haveran fatta la parte loro nella raccomandatione dell'anime agonizanti (secondo le Constitutioni, che sopra questi ministerij si faranno) possano ne i giorni della lor vacanza, con licenza de' Prefetti, o d'altri Superiori, ascoltar le confessioni de fedeli nelle Chiese, et in quelle ancora publicamente sermoneg-

giare (ma non predicare) e possano nelle medesime Chiese essercitar gli altri divoti essercitij Ecclesiastici, i quali essercitij però vogliamo che a quel fine siano pigliati, et diretti, che come mezzi, et instrumenti necessarij, si rendano i nostri più pronti, et più instrutti nel procurar la salute dell'anime, et de' corpi delli infermi: per la qual cosa determiniamo, che il P. Generale, o qualunque altro Superiore per nessuna causa non possa dispensare con alcuni de' nostri Padri, che lascino la loro giornata, o settimana di servire a gli infermi de gli Hospitali per attendere ad ascoltar le confessioni de fedeli, etiam di qual si voglia benefattore, o benefattrici; li quali se vorranno confessarsi da nostri confessori, si contenteranno del sopradetto modo: Et occorrendo questi due officij di charità rincontrarsi insieme in un medesimo tempo, cioè la settimana, o giorno, che li nostri s'havesero da mandare ne gli hospitali, et l'officio d'ascoltar le Confessioni in Chiesa, in tal caso si doverà lasciar più tosto l'officio delle confessioni, che il ministerio de gli Hospitali.

Nessun Superiore potrà ammettere all'habito della nostra Religione alcun novitio, se non haverà espressa licenza dal P. Generale, et suoi Consultori, alli quali ancora appartenerà dividere, et disegnar le Provincie, l'Infermarie generali, et li Novitiati, et anco di applicare, o convertere, et determinare per quali Amministratori, et in qual maniera si debbano maneggiare et impiegare le sopradette entrate, et altri beni stabili, o mobili delli novitiati et Infermarie generali, che saranno lasciate in dono, o in testamento alla nostra Religione. Similmente appartenerà al P. Generale, et Consultori, ammettere, o lasciare qual si voglia luogo, o casa, o habitatione di qual si voglia Hospitale. Oltre a ciò dichiaramo, et diffiniamo alli sopradetti P. Generale et Consultori appartenere la dichiarazione, interpretatione, et decisione (ma non la mutatione) di quelle cose, nella quali nascerà dubbio, sopra tutti li sopradetti Capitoli, et statuti.

Et havendo conosciuto la sopradetta forma de statuti da noi esaminata, esser molto necessaria, et opportuna per il felice progresso, et buon governo di detta Congregatione, quale sommamente desideriamo, Noi havendo li tenori delle sopradette lettere Apostoliche per espressi in queste presenti, assolvendo, et tenendo per assoluti li sopradetti Camillo, Biagio, Santio, Ottaviano, et Cromatio, et qualunque di loro, da qual si voglia Scomunica, sospensione, et interdetto, et da altre sentenze, censu-

Li novitij, le case, gli hospitali etc. si ricevino dal Generale, et Consultori.

Motuproprio.

Approbatione,
et
confirmatione.

Si revocano
tutti li altri
statuti
contrarij a
questi
presenti.

Nuova
confirmatione
delle lettere
di Sisto, et
Gregorio.

re, et pene Ecclesiastiche date da legge, o da huomo, per qual si voglia occasione, o causa, se però di queste in qualunque modo ne fossero ligati, a questo effetto solamente, et ciò non ad istanza di detto Camillo, Biagio, Santio, Ottaviano, et Cromatio, nè d'alcun di loro, ma da Noi istessi per la cognitione c'habbiamo delle sopradette cose, di Motuproprio, et con tutta la nostra autorità, et potestà Apostolica, per tenor delle presenti lettere, confermiamo, et perpetuamente approbiamo tutti, et qualunque statuti espressi di sopra: Supplendo a tutti, et a qualsivoglia difetto così della legge, come del fatto, che in quelli come di sopra in qualunque modo intervenissero: Comandando che li sopradetti statuti siano intieramente, et con effetto, et ad unguem perpetuamente, et inviolabilmente osservati da tutti i Religiosi di detta Congregatione, et da qualunque di loro costituiti in qual si voglia officio, o dignità, dovunque saranno, presenti et futuri: Prohibendo strettamente sotto pena di privatione dell'officio, et della voce attiva, e passiva, et d'altre pene da imporsi dal Generale et Consultori di detta Congregatione ad arbitrio loro, contra li transgressori, che nessuno ardisca, nè presuma di contradire, o repugnare, o contraporsi diretta, o indirettamente in qua si voglia modo, pretesto, o sapere alli sopradetti statuti, né trattare contra essi o alcun di loro in qual si voglia modo: quali statuti di nuovo in quanto sia bisogno, con l'istessa autorità, et tenore, ordiniamo et facciamo. Revocando di più, et derogando perpetuamente con la medesima autorità et tenore, et determinando che siano revocati et derogati li statuti contenuti nelle lettere dell'istesso Gregorio, et di sopra espressi in queste presenti, et anco un nostro Breve da Noi concesso intorno alla recettion de Novitij, dato alli 31. di Marzo 1594. l'anno terzo del nostro Pontificato, et qualunque altro statuto et ordinatione contrarij, o repugnanti a questi presenti, in tutto, o in parte, o che li mutassero, et proibiamo la loro osservanza: Restando però nel suo vigore et forza tutto il resto delle lettere de detti nostri predecessori, et anco le nostre predette, le quali tutte, et ciascuna di loro vogliamo che nel rimanente habbiano, et sortiscano onninamente il suo effetto, alle quali di più aggiungiamo la fermezza della nostra Apostolica confirmatione. Determinando, che l'istesse presenti lettere in nessun tempo mai possino esser notate, impugnate, invalidate, o ridotte a termini della legge, o del foro, o revocate in controversia per difetto di subreptione, o d'intention nostra, o di qual

si voglia altro mancamento, etiam che gli assenti non ci siano stati chiamati; et così da qualunque giudice et Commissario di qual si voglia auttorità, etiam da gli Auditori delle cause del Palazzo Apostolico, et dalli Superiori di detta Congregatione, togliendoli ogn'altra facoltà, et authorità di giudicare et interpretare altramente, in ogni luogo debba esser giudicato, et diffinito: Irritando, et annullando ciò che contra queste cose da qual si voglia persona di qualunque autorità scientemente, o ignorantemente si facesse. Laonde comandiamo con il medesimo Motuproprio alli Venerabili Fratelli nostri Vescovi Ostiense, et Tusculanense, et al diletto figlio Auditor generale delle cause della Curia della Camera Apostolica, ch'essi, o due, o uno di loro per se, o per altri facciano con l'authorità nostra osservar tutte le cose dette, facendo solennemente publicar le presenti lettere, et tutte le cose contenute in quelle, dove et quando sarà ispediente, et ogni volta che dalli detti Prefetto et compagni di detta Congregatione ne saran richiesti, aiutandoli et favorendoli in tutte le sopradette cose; non permettendo che li sopradetti Prefetto, et Compagni come di sopra in qualunque modo da qualsivoglia siano molestati, reprimendo i contraddittori con la medesima nostra authorità, postposta ogn'altra appellatione. Non ostante la Bolla della reколenda memoria di Bonifacio Papa VIII. similmente predecessor nostro, nella quale tra l'altre cose espressamente si proibisce, che non sia chiamato alcuno in giudicio fuor della sua Città, et Diocesi; eccetto in alcuni casi, et in quelli oltre una dieta dal fine della sua diocesi, ovvero che i Giudici dall'istessa sede deputati non presumano procedere contra qualunque, o commettere la sua authorità ad altri, fuor della Città, et Diocesi dove sono deputati, et di due diete nel concilio generale fatte; purché alcuno per authorità delle presenti lettere non possi esser chiamato al giuditio fuori di tre giornate; non ostante qualsivoglia constitutione di Sisto, Gregorio et Nostre, et qualsivoglia altra ordinatione Apostolica in contrario, ovvero se ad alcuno fosse concesso dalla Sede Apostolica di non poter esser interdetto, né iscommunicato per lettere Apostoliche, le quali non faranno piena et espressa, et a parola a parola mentione di quest'indulto. Vogliamo di più, che alli transunti di queste lettere etiam stampati, sottoscritti di mano d'alcun Notaro publico, et sigillati con il sigillo d'alcuna persona costituita in dignità ecclesiastica, se gli dia l'istessa fede, che si darebbe alle presenti

Non ostante.

Qual si voglia
altra cosa in
contrario.

Si dia fede
alli transunti
etiam
stampati.

lettere, se fossero mostrate, et presentate. Non sia dunque lecito a nessuna persona di lacerare, o contravenire temerariamente alla presente Bolla di assolutione, approbatione, confirmatione, suppletionem, inhibitionem de mandati, editione, fatto, revocatione, derogatione, inhibitionem de decreti, et di volontà nostra, et se alcuno presumerà di far questo, sappia che incorrerà nella disgrazia dell'Onnipotente Iddio, et de suoi Beati Apostoli Pietro et Paolo. Dato in Roma in San Pietro nell'anno dell'incarnazione del Signore 1600. alli 28. di Dicembre l'anno nono del nostro Pontificato.*

A. CARDINALIS MONTALTUS SUMMATOR.

M. Vestrius Barbianus.

A. de Alexijs.

L.D.V. Loco + Bullae plumbeae.

A tergo.

Registrata apud Marcellum Secretarium.

* La data « alli 28. di Dicembre » va intesa per il 29 dicembre secondo il computo del calendario romano.